



COMUNE DI FURTEI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 2 del 10-05-2021

Reg. Generale 10
COPIA

OGGETTO: Campagna antincendio 2021 - Sfalcio e Pulizia aree ricadenti nel centro abitato e periferie ad esso adiacenti - Igiene pubblica misure di salvaguardia.

IL SINDACO

PREMESSO

- che con il verificarsi delle condizioni stagionali correlate al periodo primaverile-estivo si rende necessario adottare ogni misura utile a tutela della salute pubblica, dell'igiene ambientale e della prevenzione incendi;
- che si verifica il proliferare di zanzare e zecche dannose per la salute umana, nonché pericoli d'incendi derivanti da erbacce, sterpaglie etc.;

CONSIDERATO che i fattori che favoriscono i fenomeni di cui sopra sono principalmente i seguenti:

- l'incuria e l'abbandono delle aree libere non edificate, dei terreni confinanti con fabbricati o edifici e dei fondi, costituiscono per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacce, arbusti e piante arboree infestanti, oltre a reali pericoli di incendi, focolaio degli agenti infestanti, nonché condizioni ideali per la proliferazione di ratti, roditori e parassiti;
- la carenza di cura e custodia dei cani e degli animali da parte dei proprietari;
- il fenomeno del randagismo;
- la crescita di erbacce e la presenza di rifiuti in centro abitato che favoriscono un habitat ideale per la vita e la moltiplicazione delle zecche;

RITENUTO necessario intervenire con la massima urgenza al fine di tutelare la salute pubblica adottando misure di prevenzione antincendio e di igiene e sanità quali la ripulitura delle aree urbane e periurbane (confinanti le abitazioni) infestate da erbacce, nonché la disinfestazione degli animali domestici, secondo le indicazioni veterinarie vigenti, ovvero la bonifica degli allevamenti di animali risultanti infestati da zecche;

RITENUTO opportuno, necessario e urgente programmare tutti gli interventi ed adottare tutte le misure tese alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, della prevenzione degli incendi e di protezione dell'ambiente;

SENTITO il Responsabile dell'ufficio di Polizia Locale;

RITENUTO che al fine di salvaguardare la salute pubblica, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27.07.1934;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

ORDINA

Entro il 01.06.2020:

- A tutti i proprietari e conduttori di terreni, fabbricati, fabbricati fatiscenti situati in zona urbana e periurbana (confinanti con le abitazioni) e delle aree incolte, la **pulitura dei propri siti** tramite falciatura e rimozione delle erbe, nonché provvedere alla bonifica delle aree medesime da accumuli di rifiuti o deposito di altri materiali di scarto;
- Agli allevatori di **bonificare gli allevamenti animali** risultanti infestati da zecche secondo le istruzioni impartite dal Servizio Veterinario della A.S.L. di Sanluri;
- A tutti i proprietari di **animali domestici** di effettuare regolare disinfestazione, a cura e spesa degli stessi, secondo le istruzioni impartite dal Servizio Veterinario della A.S.L. di Sanluri;
- Il **divieto di pascolo** per un raggio di almeno 150 mt dal perimetro urbano;

Tutte le operazioni di sfalcio e gli altri interventi previsti nella presente ordinanza, dovranno essere eseguite nel **rispetto della normativa sul contenimento del contagio da epidemia COVID-19**

AVVISA

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente ordinanza, fatta salva l'azione penale, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 a € 500,00** (pagamento in misura ridotta € 50,00) come disposto dal comma 1 bis dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 31/03/2003 n.° 50 (**articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003**)

L'ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune nonché nei modi consueti di diffusione;

- Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari;
- Ai sensi degli artt. 5/8 della Legge n. 241/90 si informa che Responsabile del Procedimento per la redazione del presente atto è l'agente di Polizia Locale Dott.ssa Orsola Zuddas.

La presente Ordinanza deve essere notificata per conoscenza:

- Al Prefetto di Cagliari;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Furtei (SU);
- Al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda ASL n.6 di Sanluri (SU);
- Alla Provincia del Sud Sardegna – Ass.to Ambiente– Servizio Ambiente;
- All'Ufficio Tecnico Comunale di Furtei (SU);
- All'Ufficio Polizia Locale del Comune di Furtei (SU);

Il SINDACO
F.to Nicola Cau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 391 del Registro Pubblicazioni

La presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27-05-2021 al 11-06-2021, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Furtei, 27-05-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Andrea Nonnis

Copia conforme all'originale

Furtei, 27-05-2021

Il Responsabile del Servizio
Andrea Nonnis